



Un caso concreto che induce ad una riflessione sulla importanza dell'elemento soggettivo nella qualificazione dei reati (tutti)

**OMICIDIO STRADALE DI QUATTRO RAGAZZI:
PRIMA LIBERO (CON COLPA) E POI ARRESTATO (CON DOLO EVENTUALE).
STESSA DINAMICA, CAMBIO RADICALE DI REATO SOLO CON DIVERSA
VALUTAZIONE DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO.**

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Un recente, drammatico, caso di cronaca pone in risalto l'importanza determinante dell'elemento soggettivo (spesso sottovalutato da molti organi di PG) nella qualificazione giuridica dei reati. E rivela come da un lato prassi interpretative arcaiche vanno ormai superate ed aggiornate con moderne valutazione del caso concreto in sintonia con l'evoluzione dei tempi e delle dinamiche delle varie illegalità, e dall'altro come soltanto l'elemento oggettivo non può essere sufficiente per qualificare con esattezza un reato. Ma vediamo i fatti ed un breve commento in punto di diritto.

IL CASO L'albanese aveva ucciso quattro ragazzi francesi sull'A26

Ubriaco e contromano dopo la rabbia l'arresto

Accusa di omicidio volontario plurimo aggravato


di LUCA PASQUARETTA

ALESSANDRIA - Si era pentito, aveva chiesto perdono alle famiglie delle vittime. Ma non è stato sufficiente. Ilir Beti, il trentacinquenne albanese residente ad Alessandria che sabato scorso, guidando ubriaco contromano sulla A26 Voltri-Sempione per 20 chilometri, aveva travolto con il suo Suv l'auto su cui viaggiavano cinque ragazzi francesi, uccidendone quattro, ieri mattina è stato arrestato.

Dovrà rispondere di omicidio volontario plurimo aggravato. Infatti nelle ultime ore la sua posizione si è aggravata ulteriormente. L'evoluzione del quadro probatorio e il pericolo di fuga e di inquinamento delle prove - hanno sottolineato gli uomini della Questura di Alessandria - oltre all'indignazione collettiva dei parenti delle vittime e dell'opinione pubblica hanno determinato il fermo.

Eppure solo qualche giorno fa per il pm Sara Pozzetti non c'erano le condizioni per un provvedimento restrittivo di tale portata. Infatti Beti era stato lasciato in libertà, seppure inserito nell'elenco degli in-

A destra il Suv che ha causato la morte di quattro giovani francesi. A fianco Ilir Beti, l'uomo che era alla guida, arrestato dalla Polizia



dagati per omicidio colposo, lesioni colpose e guida in stato di ebbrezza. Nell'ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Stefano Moltrasio, viene ora fatto osservare che il grado di ubriachezza di Beti non era tale da potere ritenere «grandemente compromessa» le «capacità intellettive e valutative». Inoltre, sapendo di guidare una della auto più sicure e possenti, «un tremendo bisonne stradale»; Beti sapeva che al rischio fatto correre agli altri non corrispondeva serio pericolo né per lui, né per l'amica russa che dormiva sui sedili posteriori.

L'accertamento di circostanze oggettive appurate dagli agenti, come la velocità del veicolo, e il fatto che l'imprenditore albanese avesse già un precedente specifico - guida in stato di ebbrezza - che gli costò il ritiro della patente per un mese nel 2006, hanno determi-

Inizialmente era stato lasciato a piede libero ma la scelta aveva scatenato le polemiche

nato l'accusa di omicidio volontario. A testimoniare contro l'albanese sono stati i 13 automobilisti che, dopo essere riusciti a schivare il Suv, hanno suonato clacson e lampeg-

giato, cercando disperatamente di fermare il polide contromano. Nell'ordinanza Beti viene descritto come esoggetto irascibile e voglioso soprattutto quando si pone alla guida di veicoli a motore».

Prima di essere arrestato, l'albanese aveva chiesto perdono. «Voglio far sapere ai familiari dei ragazzi deceduti e a tutti quelli che stanno soffrendo per questa immane tragedia che sono disperato - ha detto - non volevo fare del



male a nessuno. E' stata una distrazione. Non mi era mai capitato prima d'ora, in famli anni non ho mai avuto un incidente. Oltre alle vite di quei ragazzi, anche la mia è finita». Uno dei legali che lo assistono Giancarlo Triggiani, contesta l'ipotesi di omicidio volontario: «Mi sembra - dice - una costruzione un po' ardua da sostenere». Il legale dell'associazione familiari e vittime della strada, Domenico Musiccio, ha apprezzato l'iniziativa del governo di individuare un'ipotesi autonoma di reato di omicidio stradale. Reato che, secondo il ministro della giustizia Nitto Francesco Palma, sarebbe «più pregnante». Se queste sono le premesse, furbi ubriachi al volante hanno le ore contate. Pentirsi e chiedere scusa non basterà più.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso presenta una inchiesta in corso e dunque – naturalmente – non vogliamo entrare nel merito dei fatti specifici. Limiteremo il nostro commento, come spunto di riflessione, ad una breve analisi in punto di diritto sugli aspetti di principio sostanziale e procedurale conseguenti.

Dunque, i fatti oggettivi (documentati dalle cronache e dalle quali prendiamo notizia) sono chiari. Il soggetto responsabile alla guida di un'auto ubriaco e contromano urta l'auto con cinque ragazzi a bordo, quattro dei quali restano uccisi durante l'impatto. Una dinamica chiara ed oggettiva.

Subito dopo i fatti, **il responsabile veniva rilasciato senza essere arrestato con l'accusa di omicidio plurimo colposo**. Si scatena un coro di proteste e prese di posizione molto dure. **Dopo pochi giorni viene arrestato con ordinanza di custodia cautelare del GIP con l'accusa di omicidio plurimo volontario (sulla base del dolo eventuale)**.

Dunque, attenzione. Sotto l'esclusivo profilo del diritto, **a parità di evento, dinamica dei fatti, rilievi tecnici effettuati, stato di ebbrezza del soggetto, percorso contromano dell'auto, morte dei quattro ragazzi, in un primo momento nella immediatezza dei fatti al soggetto si contesta l'omicidio colposo e poco più tardi (nulla mutando nelle ore successive quanto ad elemento oggettivo del reato) si contesta l'omicidio doloso con dolo eventuale**. Si sottolinea: a livello di dinamica oggettiva dei fatti non è cambiato nel frattempo nulla. **L'unica cosa che è cambiata è la valutazione dell'elemento soggettivo** in capo al soggetto responsabile, a parità immutata di elemento oggettivo.

Questo caso – dunque – ci induce a due riflessioni.

La prima. Viene ulteriormente dimostrato come la valutazione dell'elemento soggettivo dell'illecito penale, spesso non sufficientemente considerata dalla PG come elemento essenziale del reato, assume una importanza straordinaria nella qualificazione esatta **di ogni tipo di reato**. Basta spostare di poco tale valutazione, e passando dalla colpa al dolo (nelle sue più varie forme, tra cui in prima fila il dolo eventuale) ed ecco che non scaturiscono conseguenze astratte da filosofia del diritto (come qualcuno pensa) ma conseguenze ben pratiche e dirette sulla posizione del soggetto indagato. In questo caso la (sola) diversa valutazione dell'elemento soggettivo ha portato il soggetto indagato dallo stato di libertà allo stato di carcerazione in via cautelare. E non mi sembra cosa da poco...

La seconda. Viene ulteriormente dimostrato come è ormai tempo di superare – in ogni tipo di illecito penale – l'arcaica e stanca prassi di considerare tutti i tipi di reato di un certo tipo secondo **una equazione asettica e storica da prontuario in base alla quale tutto ciò che non è palesemente doloso in modo specifico, è automaticamente colposo**.

Così per gli omicidi stradali fino ad oggi si è sempre di fatto ritenuto in modo asettico ed oggettivo che qualunque incidente mortale è automaticamente e sempre solo colposo.

Ed invece non è affatto così. Per gli incidenti stradali (anzi, più esattamente: per gli omicidi stradali), come per gli infortuni mortali sul lavoro (vedi sentenza Thyssen Krupp), fino agli incendi boschivi ed ai grandi inquinamenti idrici ed a molti altri reati.

Esiste un elemento soggettivo intermedio di cucitura, **il dolo eventuale**, la cui valorizzazione è stata da noi sempre promossa a chiare lettere e con decisione, in ogni sede editoriale e seminariale¹, fino ad essere contestati in alcune occasioni.

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - febbraio 2011 - www.dirittoambientedizioni.net): “ (...) Il dolo eventuale oggi è la “riscoperta” ed attualizzazione di un principio antico, strumento straordinario per il contrasto a diverse tipologie di crimini, anche quelli ambientali. Anche il campo tragico delle morti conseguenti a gravissimi infortuni sul lavoro sta vedendo un nuovo e coraggioso approccio della magistratura in relazione a prime ipotesi di contestazione di omicidio volontario in luogo di omicidio colposo a carico dei responsabili sempre sul presupposto della contestazione del dolo eventuale. Ma si pensi anche ad altri casi come ad esempio il lancio di sassi dal cavalcavia o l'uso indiscriminato di armi con un incidente mortale conseguente.

Appare a questo punto necessaria ed utile una forte riflessione su questi casi, per vedere se il principio giuridico del dolo eventuale può essere applicato anche in materia di reati ambientali.

Noi da sempre sosteniamo assolutamente di sì. Chi ha seguito qualche nostro intervento seminariale o qualche nostra modesta pubblicazione, avrà certamente notato che - da tempo - ci stiamo battendo per promuovere l'applicazione del principio del dolo eventuale anche in relazione a diversi crimini ambientali, e tra questi in modo particolare quelli nel campo dell'inquinamento idrico e degli incendi boschivi.

In realtà queste coraggiose innovazioni varate dalla magistratura vanno considerate anche in relazione ad un altro problema di principio, ancora preliminare rispetto al problema della applicazione o meno del dolo eventuale. Un tema spesso controverso, infatti, sia nelle scuole di polizia che nelle sedi convegnistiche relative a strategie operative delle forze di polizia giudiziaria nel campo dei reati ambientali, è proprio quello dell'elemento soggettivo del reato. Vecchie mentalità ed arcaiche prassi applicative storiche, mai sopite, tendono ancora oggi a ritenere che l'organo di polizia giudiziaria in tutti i reati che va ad accertare, ed in modo particolare nel campo dei reati in materia ambientale e di tutela giuridica degli animali, debba “limitarsi a riferire al PM quello che vede e rileva oggettivamente senza prendere posizione”. Si contesta infatti il principio - da noi, invece, sempre sostenuto - in base al quale una volta accertato il reato l'operatore di PG debba approfondire ed interloquire anche sugli elementi soggettivi del reato stesso, oltre che su quelli oggettivi verso i quali è storicamente portato; e questo in relazione all'approfondimento specifico del dolo o della colpa e delle circostanze scriminanti o comunque di non punibilità del reato medesimo. Si ritiene - infatti - in base a tale antica e mai sufficientemente estinta mentalità, che la ricerca dell'elemento soggettivo con specifico riferimento al dolo ed alla colpa spetti esclusivamente al PM, e che dunque l'operatore di polizia giudiziaria debba limitarsi a riferire in modo asettico ed impersonale tutto ciò che ha oggettivamente registrato in relazione al reato accertato, e lì finisce il suo compito. Tale concettualità è stata sempre da noi fortemente contestata con decisione. Tutti coloro che in questi anni nelle scuole di polizia dove ho l'onore e il piacere di insegnare, nelle sedi seminariali ove hanno avuto l'avventura di seguire delle mie relazioni sul tema “tecnica di polizia giudiziaria ambientale” e contestualmente in ogni mia pubblicazione su tale specifica materia, hanno sempre notato una mia specifica e sistematica tendenza, addirittura in apertura degli eventi didattici, per raccomandare a tutte le forze di polizia giudiziaria di dedicare esattamente la metà del loro impegno sia operativo che di redazione della comunicazione

Tuttavia la individuazione e valutazione del dolo eventuale presuppone **una PG che ragiona, che affronta il caso-reato con una mentalità di percezione moderna ed al passo con i tempi, superando la fase ormai preistorica del prontuario a sanzioni oggettive e predeterminate** e la qualificazione giuridica dei reati con stanche ripetizioni di prassi sempre uguali e sempre identiche a se stesse **senza una valutazione profonda e diretta del caso del caso, con elemento soggettivo diverso di volta in volta. Non più per categorie di reati ed eventi**, ma per **comportamenti soggettivi singoli e monosoggettivi** al di là della qualificazione storica pregressa dei reati a livello statistiche ripetitivo.²

Già in precedenza ci siamo espressi con commenti favorevoli alle prime sentenze per il riconoscimento del dolo eventuale negli omicidi stradali.³

all'approfondimento e alla descrizione dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa, senza limitarsi solo ad approfondire e disquisire sull'altra metà del reato e cioè sull'elemento oggettivo.

Tale invito in questi anni ha sortito effetti altalenanti, laddove spesso sono riuscito a far condividere questo principio agli interlocutori, ma altre volte ho percepito una certa riluttanza o come uno scarso interesse per tale aspetto procedurale sostanziale, sulla scorta dell'arcaica convenzione in base alla quale tutto sommato quando l'operatore di polizia giudiziaria si è limitato a riferire al PM gli elementi oggettivi ha concluso il suo lavoro ed il resto è compito del PM o - meglio ancora - del giudice del dibattimento.

In realtà l'approfondimento dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa è dovere e prassi operativa di ogni organo di polizia giudiziaria, al di là di casi emblematici di cronaca. Di questo noi siamo storicamente convinti, e continueremo a sostenere questo principio in ogni sede ed interlocuzione. E certamente il dolo eventuale, se puntualmente e specificamente accertato dalla polizia giudiziaria in sede di indagini, consente straordinaria evoluzione anche per il contrasto ai grandi crimini ambientali. E questo sia in relazione a situazioni ormai storicamente accertate dalla giurisprudenza, sia in relazione a nuove tipologie di crimini ambientali che vanno attualizzati nella lettura e nella fase di indagine rispetto all'evoluzione dei tempi e le dinamiche connesse. (...)”.

² Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** - di Maurizio Santoloci (sopra citato): “ (...) Non vi è dubbio, che le norme vanno applicate - e soprattutto interpretate - con una visione che deve essere realisticamente al passo con i tempi e tenere in considerazione l'evoluzione sociale, culturale e dei connotati dei crimini che si va a affrontare. Certamente quarant'anni fa un'azione di rapina con siringa era un evento delittuoso che poteva e doveva essere letto e interpretato nel contesto del reato di rapina previsto dal codice penale in modo ben diverso da come può e deve esserlo oggi, stante il forte aumento delle potenzialità offensive della siringa contenente sangue affetto da Aids: nel codice penale la norma è rimasta la stessa, ma le condizioni storico-sociali e criminali di fondo sono radicalmente cambiate. Lo stesso si può dire per diversi crimini ambientali: in primo luogo gli incendi boschivi. (...)”.

³ **“La Corte di Assise di Appello di Roma riconosce il dolo eventuale per i killer al volante - Il dolo eventuale si stabilizza nella giurisprudenza per gli omicidi da incidenti stradali. Un concetto di fondo valido anche per i reati ambientali”** - A cura del Dott. Maurizio Santoloci (pubblicato su *Diritto all'ambiente* il 16 luglio 2011): “ Il dolo eventuale si stabilizza nella giurisprudenza per i killer al volante. La Corte di Assise di Appello di Roma condanna per omicidio volontario il responsabile della morte di un giovane per criminalità stradale. Applicando il concetto di dolo eventuale. Questa ulteriore importante pronuncia va letta in parallelo con la altrettanto significativa sentenza pregressa della Cassazione sullo stesso caso che aveva annullato la prima sentenza per omicidio colposo e con la rilevante sentenza di Torino sulla Tyssen Krup, che condanna i responsabili di morti per infortunio sul lavoro non più per omicidio colposo ma - anche in quel caso -

per omicidio volontario sulla base del dolo eventuale. C'è un risveglio di cultura giuridica di avanguardia, che va colto e salutato con condivisione e favore. In antitesi a quei retroterra culturali che ancora oggi si basano su stanche ed apatiche routine di arcaica concettualità dottrinarie con le quali fino ad oggi sono state affrontate molte gravi situazioni sociali che meritano un adeguamento fresco ed attuale con la realtà dei tempi e l'evoluzione delle cose concrete. Non si può sempre restare ancorati a incrostate concezioni di principi, che in molti casi fanno di stantio e di soffitta intellettuale. Le cose si evolvono, ed il diritto deve seguire l'evoluzione delle cose. Una rapina con siringa di quarant'anni fa non può essere considerata uguale ad una rapina con siringa di oggi, con l'AIDS connesso che è arma mortale... Eppure il reato di rapina sul codice è lo stesso, ma va letto ed interpretato e - soprattutto - attualizzato con l'evoluzione delle dinamiche sociali e criminali. Oggi in tutti i campi servono guizzi di coraggio istituzionale per adeguare la norma ai tempi ed alla realtà concreta delle cose quotidiane. Con questa sentenza è stata scritta una pagina di svolta giurisprudenziale epocale nel campo del dolo eventuale e degli "incidenti" (leggi ormai: *omicidi volontari*) stradali. Una svolta che dovrà necessariamente destare un effetto di risveglio culturale e di principio, e di modernizzazione e razionalizzazione della applicazione delle norme, da parte di tutti, in primo luogo gli operatori di PG per valutare caso per caso ogni evento mortale su strada per delineare più esattamente gli elementi soggettivi del responsabile. E questo sulla base dell'indirizzo chiaro e preciso che - sullo stesso caso - la Cassazione a suo tempo aveva delineato in materia di dolo eventuale per i killer al volante. Ma queste sentenze sono importantissime anche per la loro **portata di principio generale** perchè, pur derivando naturalmente da casi di omicidio stradale o sul lavoro, contengono evoluzioni di pensiero giuridico di **ordine trasversale per tutti gli altri casi di fattispecie penale** entro i quali si continua a voler qualificare come "colposi" (da prontuario) eventi delittuosi che invece sono a tutti gli effetti da "dolo eventuale". Ed il campo ambientale risente in primo luogo di questa importante e grande novità giurisprudenziale, atteso che tale campo è ricco di incrostazioni interpretative ed applicative basate su seriali qualificazioni di crimini ambientali improntati a "colpa" mentre invece ormai è tempo di adeguare la lettura e l'applicazione delle norme individuando (dove ci sono naturalmente gli estremi) il "dolo eventuale" a carico dei responsabili. Anche questa nuova sentenza dovrà - dunque - essere valutata anche nella portata e nelle conseguenze generali pure in relazione ad altri reati diversi da quelli stradali. E penso in primo luogo - ad esempio - per quanto riguarda il campo ambientale ai crimini di incendi boschivi ed ai grandi inquinamenti idrici e da rifiuti, dove solo desueti approcci culturali possono oggi continuare a vedere una colpa nel comportamento preordinato, freddo, scientifico e calcolato di alcuni soggetti responsabili di danni ambientali senza precedenti. Ed oggi a maggior ragione, dopo questa nuova ed ulteriore significativa sentenza, restiamo ancor più convinti delle nostre tesi e del fatto che è **ormai ora di rivalutare - soprattutto da parte della PG in sede di primissime indagini - l'elemento psicologico del responsabile, abbandonando stereotipati protocolli automatici e prontuaristici di applicazione delle norme e dedicando uno spazio operativo sostanziale e cospicuo anche e soprattutto all'analisi immediata di ogni aspetto del dolo e della colpa**. Per discernere bene ogni componente e per vedere se sussiste il dolo eventuale. In particolare nel campo degli incendi boschivi e dei grandi inquinamenti idrici e da rifiuti. D'altra parte incursioni del dolo eventuale nella normativa ambientale sono già storicamente consolidate, grazie ad un approccio intelligente ed innovativo di diversi organi di PG e di magistrature attente, come ad esempio per l'importantissimo "reato satellite" di danneggiamento aggravato di acque pubbliche del codice penale applicato all'inquinamento idrico. Un delitto che da oltre trent'anni è l'unica e valida norma da utilizzare per il contrasto a grandi crimini di inquinamento idrico con danni pesantissimi per l'ambiente e la salute pubblica. Una prassi ormai arcaica ci ha abituati a considerare troppi reati, dall'omicidio stradale al crimine di incendio boschivo, come connotati da un elemento soggettivo automaticamente ascrivibile a colpa, seguendo metodi di routine sempre fedeli a se stessi, evitando di soffermarsi invece su un approfondito esame degli elementi psicologici del reato, come del resto il diritto penale prevede e pretende. Questi nuovi orientamenti della giurisprudenza, che comunque si basano e traggono spunti evidentemente da accertamenti di PG e comunicazioni di notizie di reato proporzionalmente evolute ed al passo con i tempi e le nuove emergenze sociali, sono basilari e significativi per una diversa evoluzione dell'applicazione dell'elemento soggettivo in tanti reati che consenta - finalmente - di superare l'arcaico riversamento "per

Questo episodio di cronaca conferma che una valutazione del dolo eventuale tempestiva e cogente consente una forte e realistica evoluzione della qualificazione giuridica di molti reati fino ad oggi stereotipati troppo spesso in sede di indagini di PG. E questo vale – logicamente – anche per i reati ambientali di maggiore gravità, incendi boschivi ed inquinamenti in primo luogo.

Maurizio Santoloci

Publicato il 27 agosto 2011

esclusione” nel concetto di colpa di tutte quelle fattispecie illegali, soprattutto criminali, per le quali storicamente non si è individuato – per scelta giuridica o per narcotica prassi – un dolo “ordinario”. La giurisprudenza più attenta ed evoluta sta invece dimostrando che esiste una terza via: il dolo eventuale. Un concetto che deve essere rivalutato da parte di tutti – anche e soprattutto degli operatori di PG in sede di prime indagini ed accertamenti – per adeguare il diritto penale ai tempi odierni ed ai nuovi crimini emergenti nei diversi settori.”

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)